

SCHEMA DI CONTRATTO

**OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E LA DIREZIONE LAVORI RELATIVI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO MEDICO BIOTECNOLOGICO” – PRESSO L’AREA DELLA RICERCA DEL CNR NAPOLI 1
CUP: B69D23000070001 – CIG: B22FA3721F**

L'anno duemila__ (202_), il giorno _____ del mese di _____ nella sede del _____, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile

TRA

_____, Codice Fiscale _____, rappresentato dal geom./ing./arch. _____, nato a _____ (__) il _____ – Dirigente/Responsabile dell’Ufficio _____ dell’ente, domiciliato per la carica presso _____ in Via/Piazza _____ n. _____, il quale interviene in nome e per conto dell’ente, giusto l’art. _____, il vigente regolamento interno dei contratti, nonché in base al Decreto /Determina n. _____ del _____ (di seguito anche semplicemente “**Ente committente**”);

E

l’ing./arch. _____, nato a _____ (__) il _____, residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____ e con studio tecnico in _____ (__) alla Via/Piazza _____ n. _____, Codice Fiscale _____ e PIVA _____, nella sua qualità di _____ (libero professionista singolo ovvero capogruppo/mandatario dell’R.T.P costituito da _____, come da atto di costituzione n. _____ del _____, rappresentante del Consorzio _____, ecc.), elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente “**Professionista**”)

PREMESSO CHE:

Con provvedimento n. _____ del _____ veniva approvata la progettazione esecutiva dell'intervento;

DATO ATTO che:

– con Decisione a contrarre n. ____ del _____ è stata indetta la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti _____ mediante gara europea a procedura aperta;

– all'esito della procedura di affidamento, con Determina n. ____ del _____, l'appalto è stata aggiudicata in favore dell'operatore economico _____ con studio tecnico in _____, codice fiscale _____ e P.IVA _____, che ha offerto un ribasso del _____;

Tutto ciò premesso e richiamato, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici come meglio individuati oltre, nel rispetto degli artt. 114 e 115 del D.Lgs. n. 36/2023 (nel prosieguo anche codice) ed inoltre dell' 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., relativi all'intervento denominato " _____ "
2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:
 - o **Direzione dei lavori e contabilità** (artt. 114 e 115 del codice e artt. 1 e ss. dell'Allegato II.14 al codice);
 - o **Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** (art. 92 del D.Lgs. 81/2008).
3. Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016, aggiornata dall'Allegato I.13 al codice) è riportato nell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.
4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del progetto Esecutivo

così come approvato; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile unico del progetto e, inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
- b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;
- c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
- d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile unico del progetto, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

5. La prestazione di direzione lavori e contabilità, deve garantire l'assolvimento di tutte le attività, i compiti e le funzioni di cui agli artt. 114 comma 3, 115 comma 1 del codice e 1 e ss dell'Allegato II.14 al codice.
6. La prestazione del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e quella in fase di esecuzione dell'opera devono essere svolte in conformità alle disposizioni di cui rispettivamente agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
7. L'offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. Obblighi a carico del Professionista

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il corrispettivo per tutta l'attività del Professionista è quello determinato in gara, in base al provvedimento di aggiudicazione. Esso è immutabile ed omnicomprensivo. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.
3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Progetto e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento. Il Professionista è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto

dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

4. Resta fermo il rispetto delle tempistiche stabilite dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
5. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

Art. 4. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Professionista accetta espressamente:

- a) che tutte le spese, ivi comprese quelle accessorie di cui all'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016, sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;
- b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 dell'Allegato alla legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 41, comma 15 e dall'allegato I.13 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

- a) produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due copie cartacee, nonché una copia in formato elettronico;
- b) produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, nel caso in cui siano insorte modifiche durante l'esecuzione dei lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo dell'opera di cui all'art. 91, c. 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in almeno due copie cartacee, nonché una copia in formato elettronico.

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed

esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi e di risoluzione del contratto e/o di cessazione anticipata del contratto da qualsivoglia ragione originata.

Art. 4-bis. Verifica di conformità delle prestazioni

1. L'Ente committente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e i livelli di qualità delle prestazioni attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, se non coincidente con il RUP.
2. È facoltà del Direttore dell'esecuzione eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.
3. Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Ente committente. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati del Professionista che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il Professionista dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzia il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.
4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà, altresì, a vigilare sul corretto rilascio delle polizze assicurative e sul rinnovo delle stesse da parte del Professionista; il mancato rinnovo/rilascio delle stesse comporterà la risoluzione del presente contratto.

Art. 5. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico; è responsabile altresì, che l'opera eseguita sia conforme al progetto approvato dall'Ente committente.
2. Nessuna variazione progettuale ed, eventualmente, nessuna sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile unico del progetto o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.
3. Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 121 del codice, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

Art. 6. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso

1. I termini per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, indicati dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ovvero contenuti in ordini specifici dell'Ente committente, sono calcolati in giorni solari e consecutivi e possono essere sospesi solo con atto scritto motivato da parte del medesimo ente.
2. Le attività oggetto del presente contratto iniziano dalla data del verbale di consegna dei lavori e cessano con il completamento di tutte le attività connesse e conseguenti all'ultimazione dell'opera, come disciplinate dal codice.
3. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 121 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
4. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 123 del codice.

Art. 7. Penali e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 126 del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari **all'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.
2. Il ritardo in fase di esecuzione, comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:
 - a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo.
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è

determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.
6. Ai sensi dell'art. 121, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile unico del progetto, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 8. Doveri di riservatezza e astensione e trattamento dei dati personali

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.
4. Ai sensi dell'art. 16 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.
5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR Regolamento UE 2016/679, essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

7. Ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Ente committente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Professionista Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

Art. 9. Risoluzione del contratto

1. È facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 122 del codice e quelli già sopra richiamati all'art. 2 e in quelli previsti dal Protocollo Quadro di Legalità del 26.07.2017, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile unico del progetto, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8;
 - b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
 - f) violazione della disciplina del subappalto;
 - g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;
 - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.
3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

Art. 10. Determinazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento, come da prospetto di calcolo dei corrispettivi, parte integrante del presente contratto.

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell'art. 41, comma 15 del codice e dell'Allegato I.13 al codice), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del _____ % (_____ per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

Prestazioni della fase esecutiva

Euro.....

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.
5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 10 bis Revisione dei Prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

Art. 11. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 10, potrà avvenire in proporzione ai pagamenti in acconto relativi agli Stati di Avanzamento Lavori previsti nel Capitolato Speciale dei Lavori appaltati a cui i servizi tecnici in oggetto si riferiscono.
2. Entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del corrispondente certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta

giorni decorrenti dalla fatturazione al Consiglio Nazionale delle Ricerche – DCSR – Ufficio Patrimonio Edilizio – P.le Aldo Moro, 7 – 00185 ROMA – P.Iva 02118311006 – C.F. 80054330586 - Codice Unico Ufficio: **28NVZ7**. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.
4. Le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del 2005.

Art. 11-bis. Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del codice, dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e s.m.i. Si specifica che con la firma del presente atto non sono preventivamente accettate le cessioni da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, in quanto l'Ente committente si riserva la facoltà di rifiuto.
2. Il Professionista dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, i pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG e CUP. L'Ente committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Ente committente.
3. La notifica all'Ente committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al successivo articolo 16.

Art. 11-ter. Responsabilità e risarcimento dei danni

1. Il Professionista ha la responsabilità verso terzi utenti e prestatori d'opera, per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Ente

committente ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Professionista è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

Art. 12. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

BOZZA

1. All'atto della stipulazione del contratto, il Professionista ha presentato la garanzia definitiva calcolata sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del codice. Polizza n. _____ presso _____.
2. All'atto della stipulazione del contratto, il Professionista ha trasmesso alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. Polizza n. _____ presso _____.
3. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 13. Subappalto e prestazioni di terzi

1. Il professionista esegue in proprio i servizi, compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 119 del codice, i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.
3. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
4. Il professionista e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il professionista è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

5. Il professionista è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del codice.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del codice.

Art. 14. Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma.
2. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 15. Prestazioni opzionali

1. Non sono previste prestazioni opzionali.

Art. 16. Domicilio, gestione digitale dell'appalto, rappresentanza delle parti e soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso, all'indirizzo, Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.
2. Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). Il Professionista si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC è La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.
3. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche:
 -
4. Il Professionista individua le seguenti persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, sulla base di quanto offerto in sede di gara:
 -
 -
 -
 -
 -

– ;

5. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui ai commi 3 e 4 si intende effettuato al Professionista.
6. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile Unico del Progetto.

Art. 16-bis. Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente del Professionista

1. Ai sensi dell'art. 114 del codice si indica, quale Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Ente committente.
2. Il Professionista individua quale Referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione e il Referente collaborano per la gestione delle attività contrattuali. Il Referente indicato dal Professionista, quale referente principale per l'Ente committente, deve garantire la massima reperibilità.

Art. 17. Tracciabilità dei pagamenti

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, hanno comunicato all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento:

IBAN _____ - intestatario _____.

Dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Cognome e Nome: _____ – C.F. _____;

Cognome e Nome: _____ – C.F. _____.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o

prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.

3. Ogni fatturazione deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.
4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.
5. Il soggetto che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Si richiama integralmente quanto riportato all’art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Art. 18. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per l’Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.
3. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici.
2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta economica presentata in sede di gara.

, lì

Per il Professionista:

Per l'Ente committente: